

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00136/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2026, proposto da

Le Ginestre Società Semplice Agricola di Pantano Tony & C, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Cavaleri, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;

contro

Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

Filippo Liuzzo, Andrea Lo Re, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione e previa adozione delle misure cautelari più idonee

- DELLE DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 1/12/2025 N. 10855 E 12/12/2025 N. 11464, DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO PROPOSTO AVVERSO IL DECRETO 31/7/2025, DI DINIEGO DEL PUNTEGGIO DI 15 PUNTI PER IL REQUISITO EX ART. 11 DEL BANDO 2024 DEL PRS SICILIA 2014/2022, SOTTOMISURA 4.1;
- DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 31/7/2025 N. 6327, DI APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEFINITIVI;
- DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 28/5/2025 N. 4441, DI APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI PROVVISORI;
- DELLA NOTA DELLA COMMISSIONE 13/11/2025;
- DEL DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE 6/12/2024, DI APPROVAZIONE DEL BANDO;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENZIALE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che si controverte sul mancato riconoscimento dei 15 punti per investimenti proposti da imprenditori agricoli che gestiscono un'azienda di dimensione economica (Produzione Standard Totale) di almeno 50.000 € previsto dall'art. 11 del bando 2024, Sotto-misura 4.1;

- che l'esponente ha fornito elementi di prova a proprio favore, in virtù della scheda di validazione del fascicolo aziendale collegato alla domanda unificata 2024, che riportava una redditività di 51.733,14 € e della scheda validata il 9/6/2025, dal quale emerge un importo superiore;
- che l'aggiornamento del fascicolo alla data della domanda (25/2/2025) è avvenuto con la scheda di validazione 28/1/2025;
- che, rispetto a quest'ultima, l'attestazione CAA in atti sembra comprovare la produzione standard totale sufficiente nonché la causa di forza maggiore, ossia il motivo di mancato corretto aggiornamento a quella data per il controllo di monitoraggio satellitare (aggiornamenti grafici inibiti sulle particelle, per cui era corretta la sola parte alfanumerica, con dati non associati alle particelle);
- che, tra l'altro, il fascicolo aziendale del 28/1/2025 includerebbe superfici aggiuntive rispetto a quelle contenute nel fascicolo del 26/08/2024, stante l'inserimento di un ulteriore contratto di affitto stipulato il 13/11/2024 e registrato il 15/11 successivo;

Evidenziato:

- che il Collegio ritiene utile, per una più appropriata analisi delle questioni in fatto, acquisire dall'amministrazione una relazione, che si diffonda sulle argomentazioni sviluppate nell'atto introduttivo e supportate da riscontri documentali;
- che il Dirigente preposto al Dipartimento Agricoltura presso l'Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea (o il soggetto idoneo dal medesimo delegato) è tenuto a relazionare a questo T.A.R. in modo circostanziato sulla vicenda, entro il 27/2/2026;
- che la dilazione alla prima Camera di consiglio del mese di marzo non sembra compromettere in modo irreparabile la posizione avanzata in giudizio;

Considerato:

- che, su conforme istanza dell'esponente, si rende necessario integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami, per estenderlo a tutti i soggetti aventi diritto al finanziamento secondo la graduatoria formulata, che potrebbero subire

una decurtazione di somme dal reinserimento di parte ricorrente nella platea dei beneficiari;

- che, per l'espletamento del predetto incombenza, può essere assegnato il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;
- che si dovrà quindi provvedere mediante pubblicazione, per la durata di 30 (trenta) giorni, sul sito *web* istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento dell'Agricoltura) o sul sito dedicato alla procedura di finanziamento interessata, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie e negli elenchi di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento;
- che va stabilito un termine perentorio per il deposito a mezzo PAT della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla pubblicazione;
- che si richiama l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49 comma 3 e 35 comma 1 lett. c) Cpa secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ordina al Dirigente preposto al Dipartimento Agricoltura presso l'Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea (o il soggetto idoneo dal medesimo delegato) di depositare a mezzo PAT – entro il termine fissato in narrativa – la relazione sopra indicata e l'eventuale ulteriore documentazione.

Avverte che sarà tratto argomento di prova dall'eventuale condotta omissiva, anche ai fini della condanna alle spese di lite (art. 64 comma 4 cpa; 116 comma 2 cpc).

Rinvia la trattazione della causa alla Camera di consiglio del 12/3/2026, ore di rito.

Rinvia altresì ogni determinazione sulle spese della presente fase.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio ai controinteressati, secondo le modalità e i termini indicati in narrativa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione, è depositata in forma telematica e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente, Estensore

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO